

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

- III Sezione Civile -

Il Presidente di Sezione

I) Premesso:

I) che con decreto del Ministro della Giustizia del 16.12.2021 è stato fissato il periodo feriale per il corrente anno giudiziario dal **27 luglio al 2 settembre 2022**;

II) richiamato il contenuto della " nota ricognitiva delle circolari e delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di ferie " approvata in data 20 aprile 2016 ;

III) vista la delibera adottata nella seduta del 24 febbraio 2022 dal CSM con la quale si è stabilito che "i prospetti di organizzazione devono essere comprensivi anche del periodo di 10 giorni lavorativi antecedenti all'inizio del periodo fissato con il DM 16.12.2021 (quindi dal 15 al 26 luglio compresi) e del periodo di cinque giorni successivi al termine del predetto periodo (dunque dal 3 all'8 settembre compresi) , per i quali i dirigenti degli uffici determinano i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze ed i provvedimenti urgenti ed indifferibili allo stesso modo del periodo feriale così da assicurare a tutti i magistrati l'effettiva fruizione delle ferie (art.36)" ;

IV) visto il conseguente Decreto del Presidente del Tribunale di Santa Maria C.V. del 29.4.2022 con il quale è stata predisposta la tabella feriale 2023;

V) rilevato che tale decreto prevede la suddivisione del periodo feriale in cinque distinti periodi, e precisamente:

27 luglio / 4 agosto

5/ 11 agosto

12/ 18 agosto

19/ 25 agosto

26 agosto / 2 settembre

VI) che i due periodi *cuscinetto* ivi vengono determinati come segue

15- 26 luglio

3-8 settembre

VII) ritenuto che occorra pertanto disciplinare il deposito e l'evasione degli atti relativi alle procedure concorsuali nei suddetti periodi, destinati per loro natura e previsione normativa alla sola trattazione degli affari urgenti ed indifferibili;

VIII) ritenuto che durante il periodo di sospensione delle udienze ordinarie - pertanto sia con riguardo ai periodi feriali che a quelli cuscinetto appena richiamati - **debbono essere depositati esclusivamente atti ed istanze corredati da attestazione d'urgenza; ciò in considerazione della circostanza che nel periodo di sospensione - salvo coloro che siano impegnati nel turno feriale - i giudici delegati saranno impossibilitati a provvedere, giacché in congedo;**

IX) ritenuto che tali atti vadano individuati **in quelli volti all'adozione di provvedimenti per i quali sussista scadenza di termini ovvero volti ad intervenire e regolare situazioni d'indifferibilità appositamente evidenziate.** Ciò sul presupposto, comunque, della estensione oggettiva sospensione feriale ai termini processuali, ivi compresi quelli che attengono ai procedimenti di accertamento dei crediti e di omologa delle procedure (ed invero la deroga a tale sospensione riguarda, allo stato, nella materia fallimentare, i soli procedimenti per la dichiarazione di fallimento e per la relativa revoca; viceversa, quanto ai procedimenti previsti dal CCI, entrato in vigore il 15.7.22, va evidenziato che ai sensi dell'art. 9 " *La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente*");

X) rilevato, pertanto, che stante la ratio a fondamento della sospensione feriale delle attività ordinarie, anche quanto al cd. periodo cuscinetto - diretta a garantire l'evasione degli affari indifferibili ed urgenti e, al contempo, a consentire lo smaltimento degli affari precedentemente incardinati al fine della fruizione effettiva delle ferie dei magistrati - sia necessario che i curatori fallimentari, i commissari e/o gli altri ausiliari nominati nelle procedure concorsuali e/o del CCI, si attengano al rigoroso e diligente rispetto di tali prescrizioni

DISPONE

A) che nei periodi di cui al punto V) della premessa del presente decreto, la Cancelleria proceda all'accettazione telematica dei soli **atti ed istanze corredati da apposita attestazione d'urgenza**, per sottoporli:

1) in via telematica, al giudice della sottosezione in materia concorsuale di turno feriale, individuato dal decreto presidenziale di cui in parte motiva;

2) per le sole ipotesi in cui non vi sia la presenza nel turno di uno dei predetti magistrati specializzati, in modalità cartacea al giudice delle sottosezione del contenzioso civile di turno feriale, individuato dal decreto presidenziale di cui in parte motiva;

B) che nei periodi di cui al punto VI) delle premessa del presente decreto la Cancelleria proceda all'accettazione telematica dei soli **atti ed istanze corredati da apposita attestazione d'urgenza**, per sottoporli:

1) in via telematica, al giudice delegato titolare della procedura ovvero, in caso di sua assenza per congedo, al giudice della sottosezione in materia concorsuale di turno individuato dal decreto presidenziale di cui in parte motiva;

C) che il giudice di turno cui saranno rimessi atti ed istanze nei sensi e con le modalità indicate, ove ricorrano le prospettate ragioni d'indifferibilità e/o d'urgenza, provvederà in sostituzione del giudice delegato alla procedura, a cui viceversa rimetterà gli atti ove non sussistano tali presupposti.

D) che In ipotesi di atti o istanze inevase, anche per la ritenuta carenza dei presupposti d'indifferibilità e/o d'urgenza, l'interessato provvederà al relativo nuovo deposito telematico dell'atto o dell'istanza al giudice delegato alla procedura che procederà alle determinazioni e valutazioni di competenza, anche quanto alla verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al punto VII) che precede.

Al Diretto della Sezione, perché curi l'attuazione del presente decreto e provveda a farne avviso urgente ai sigg. Magistrati interessati, ai curatori fallimentari, ai commissari ed a tutti gli ausiliari.

In ogni caso, perché curi la massima diffusione del provvedimento.

S. MARIA C.V., 15.7.2022

Il Presidente di Sezione

dr. Enrico Quaranta



TRIBUNALE DI S.MARIA C.V.
Deposato in cancelleria il
S.Maria C.V. 18.07.2022

Il Funzionario Giudiziario
g. Gianluigi LIQUORI



1/2 si autorizza la pubblicazione sul sito.
Solov'p 20.7.2022

